

Autotrasporto: risparmio con INAIL

Quanto si risparmia grazie agli interventi di sicurezza?

a cura della **Redazione Fiscal Focus**
in collaborazione con **Deborah Di Rosa**

Sommario

Premessa	3
Capitolo 1 – 1. Novità 2025	3
1.1.1 Modalità di accesso al beneficio.....	3
1.1. 2 Interventi pluriennali	3
1.1.3 Nuovi interventi	4
1.1.4 Interventi per la promozione della salute sui luoghi di lavoro.....	5
1.1.6 Razionalizzazione degli interventi.....	5
1.1.7 Ulteriori modifiche	6
Capitolo 2 – 2. Documentazione probante	7
2.2.1 Requisiti di base	8

Premessa



È pronto il **nuovo modello versione 2025** per la **richiesta della riduzione del tasso INAIL** (mod. OT23). Con l'intento di rafforzare il modello e dare continuità alle misure prevenzionali già previste nelle annualità precedenti, sono stati mantenuti la quasi totalità degli interventi presenti nel modulo dello scorso anno, aggiornandoli con le modifiche delle disposizioni normative intervenute e con alcuni miglioramenti nella comprensione del testo della domanda di richiesta.

È stata altresì aggiornata la **documentazione probante** che riveste particolare importanza, in quanto la facilità nel documentare la realizzazione dell'intervento favorisce le aziende, riduce l'attività di verifica da parte dell'Istituto nonché la fase patologica del contenzioso amministrativo.

Il modulo di domanda per l'anno 2025 presenta n. 72 interventi, articolati nelle 6 sezioni così classificate:

SEZIONE A	→	Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
SEZIONE B	→	Prevenzione del rischio stradale
SEZIONE C	→	Prevenzione delle malattie professionali
SEZIONE D	→	Formazione, addestramento, informazione
SEZIONE E	→	Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
SEZIONE F	→	Gestione delle emergenze e DPI.

Capitolo 1 – 1. Novità 2025

Il modello adottato per l'anno 2025 si presenta per una serie di novità rispetto al modello in uso per l'anno 2024. Vediamo quali sono.

1.1.1 Modalità di accesso al beneficio

Per rendere il modello maggiormente accessibile alle aziende, sono state individuate solo due tipologie di interventi, interventi di tipo "A" e "interventi di tipo "B", eliminando i punteggi attribuiti a ciascun intervento presenti nel precedente modello.

La classificazione degli interventi nelle due tipologie è stata effettuata in ragione dell'efficacia prevenzionale e dell'onerosità di ciascun intervento: sono ammissibili 39 interventi di tipo A e 33 interventi di tipo B.

1.1.2 Interventi pluriennali

In considerazione dell'onerosità dell'intervento e delle diverse disponibilità economiche delle aziende che investono in sicurezza, nel modello sono stati individuati 10 interventi la cui attuazione consente di accedere alla riduzione del tasso medio per prevenzione per due o tre anni, a seconda della valenza prevenzionale dell'intervento, fermo restando la presentazione ogni anno di apposita domanda.



Si tratta degli **interventi qualificati come pluriennali** (A-1.3, A-1.4, A-3.2, A-3.6, A-3.7, C-1.2, C-2.1, F-4, F-6, F-7).

1.1.3 Nuovi interventi

Per ampliare l'offerta di interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono stati introdotti i seguenti 18 nuovi interventi:

1.	L'azienda ha acquistato e installato una di queste macchine: a) macchina per la lavorazione del legno provviste di dispositivi di interblocco associati ai ripari conformi alla norma UNI EN ISO 14119; b) seghe circolari multilama che presentano un sistema meccanico aggiuntivo per la rimozione di trucioli, parti in legno, schegge e polveri; c) macchina intestatrice/fresatrice dotata di cabina di comando; d) macchina segatronchi conforme alla norma UNI EN 1807-2 e dotata di una cabina di comando e di recinzione perimetrale (A-3.7).
2.	L'azienda ha acquistato e installato, sulle macchine per il movimento terra, un sensore in grado di rilevare la presenza del conducente al posto di comando, inviare un allarme in caso di discesa dal mezzo in movimento e impedirne l'avvio o arrestarne il moto (A-3.8).
3.	L'azienda ha acquistato e installato su cabine di automezzi, trattori stradali, cassoni o vani di carico, semirimorchi o rimorchi, la cui sommità superi i 2 metri di altezza, ancoraggi fissi e permanenti destinati e progettati per consentire l'accesso di uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e predisposti per consentire l'aggancio dei componenti di sistemi anti caduta (A-3.9).
4.	L'azienda ha acquistato e messo a disposizione dei propri lavoratori sensori di campo elettrico per la rilevazione della presenza di linee elettriche in tensione, integrabili nei DPI, conformi al rapporto tecnico IEC TR 61243-6:2017 e ha formato gli addetti all'impiego degli stessi (A-4.2).
5.	L'azienda ha acquistato e installato specifica pavimentazione a palchetti o un graticolato atti a favorire il deflusso di liquidi in eccesso (A-6.1).
6.	L'azienda ha effettuato un'analisi di stabilità dei fronti di scavo con frequenza superiore a quella prevista dagli obblighi di legge (periodicità almeno semestrale) per la valutazione del rischio inerente possibili instabilità dell'ammasso roccioso o del terreno oggetto di coltivazione (A-6.2).
7.	L'azienda ha acquistato e installato un sistema automatico di abbattimento delle polveri in ambienti outdoor (C-2.3).
8.	L'azienda ha acquistato e installato un impianto di filtrazione aria sui mezzi di movimentazione terra con azionamento automatico a porte chiuse, con cabina in sovrappressione rispetto all'ambiente esterno (C-2.4).
9.	L'azienda ha acquistato e installato un sistema di confinamento dalle polveri per i box di taglio e riquadratura di materiali lapidei in ambienti indoor (laboratori di pietra, segagione, etc, mulini) e ha congiuntamente acquistato dispositivi per la pulizia ad umido dei locali (C-2.5).
10.	L'azienda ha acquistato e installato sistemi per la segregazione/confinamento di tutti i nastri trasportatori presenti nello stabilimento per limitare la dispersione di polveri e/o bioaerosol nell'ambiente di lavoro (C-2.6).
11.	L'azienda ha acquistato e installato, sui propri veicoli commerciali, industriali, mezzi da lavoro e da cantiere e su autobus, che non ne erano già provvisti, sistemi di dissipazione o attenuazione delle vibrazioni (sostituzione di sedili rigidi con sedili ammortizzati o installazione di sospensioni nei punti di fissaggio delle cabine ai telai, ecc) allo scopo di limitare le vibrazioni a carico dell'apparato muscolo-scheletrico (C-4.4).

12.	L'azienda ha acquistato e installato una o più macchine per l'attività di cernita automatizzata dei rifiuti, come ad esempio i selettori ottici, in sostituzione di macchine per cernita manuale (movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza) (C-4.5).
13.	L'azienda ha sostituito le macchine il cui livello di vibrazioni determina una esposizione giornaliera A(8) [m/s ²] al "sistema mano-braccio" superiore al livello di azione, con altre per le quali livello di esposizione giornaliera A(8) [m/s ²], misurato per il medesimo distretto, risulti inferiore al livello di azione (C-4.6).
14.	L'azienda ha sostituito le macchine il cui livello di vibrazioni determina una esposizione giornaliera A(8) [m/s ²] al "corpo intero" superiore al livello di azione, con altre per le quali livello di esposizione giornaliera A(8) [m/s ²] misurato per il medesimo distretto, risulti inferiore al livello di azione (C-4.7).
15.	L'azienda ha attuato un protocollo per la promozione della salute negli ambienti di lavoro con l'applicazione delle buone pratiche definite dal Ministero della Salute in base al Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 e declinate nei Piani Regionali della Prevenzione (PRP) 2020-2025 (C-5.3).
16.	L'azienda ha erogato un corso di formazione sulle sostanze reprotossiche (D-4).
17.	L'azienda ha acquistato e installato sistemi di rilevazione termografica predittiva per la rilevazione precoce di incendi (F-7).
18.	L'azienda ha acquistato e installato su tutte le macchine per la lavorazione di farina e zucchero delle barre elettrostatiche o ionizzanti con certificazione ATEX (F-8).

1.1.4 Interventi per la promozione della salute sui luoghi di lavoro

In collaborazione con la Sovrintendenza sanitaria centrale sono stati rafforzati gli interventi che prevedono un insieme di politiche, programmi e pratiche che integrano la prevenzione dai rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in linea con i principi declinati nella Linea n. 3 del Piano Nazionale della prevenzione (PNP) 2020- 2025. Il PNP si propone di promuovere la salute globale dei lavoratori per la gestione integrata dei fattori di rischio professionali e dei fattori individuali legati a stili di vita non corretti e alle condizioni personali intercorrenti, favorendo l'adozione da parte delle imprese di modelli di organizzazione gestionale e di buone prassi, secondo i principi della responsabilità sociale.

Le azioni di prevenzione sanitaria presenti nel modello OT23 2025 e finalizzate al contenimento dei principali fattori di rischio e alla diagnosi precoce riguardano le malattie cardiovascolari, malattie metaboliche, malattie oncologiche e malattie muscolo-scheletriche (C-4.1, C-5.1, C-5.2, C-5.4).

1.1.6 Razionalizzazione degli interventi

Per snellire il modello sono stati ricondotti in un unico intervento due o più interventi del precedente modello OT23/2024. In particolare, si fa riferimento agli interventi relativi a:

1.	Servizio di trasporto casa-lavoro con mezzi di trasporto collettivo integrativo di quello pubblico (B-1 del modello OT23/2025 in cui confluiscono B-2 e B-3 del modello OT23/2024).
2.	Acquisto e installazione su tutti i veicoli aziendali che non ne erano già provvisti di particolari dispositivi quali adattamento intelligente della velocità; blocco dell'accensione in caso di ebbrezza del conducente ("ignition interlock devices"); avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente; avviso avanzato di distrazione del conducente;

	segnalazione di arresto di emergenza; rilevamento in retromarcia; registratore di dati di evento [...] (B-6 del modello OT23/2025 in cui confluiscono B-6,B-9, B-10 del modello OT23/2024).
3.	Attività volta alla prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici attraverso interventi formativi e/o accordi/protocolli con strutture sanitarie o con professionisti del settore riabilitativo per curare patologie muscolo-scheletriche (C-4.1 del modello OT23/2025 in cui confluiscono C-4.1, C-4.4 del modello OT23/2024).
4.	Sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro riconosciuti e accreditati per lo specifico settore che rispondono alle linee guida di riferimento (E-3 del modello OT23/2025 in cui confluiscono E3 e E4 del modello OT23/2024).
5.	Modelli organizzativi e gestionali di cui all'art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. asseverato (E-5 del modello OT23/2025 in cui confluiscono E-6, E-7, E-8, E-18 del modello OT23/2024).
6.	Sistema di responsabilità sociale delle organizzazioni secondo la Norma UNI EN ISO 26000 (E-6 del modello OT23/2025 in cui confluiscono E-9, E-10, E-11 del modello OT23/2024).
7.	Interventi per la protezione dei propri dipendenti dal rischio rapine o dal rischio di aggressione (F-3 del modello OT23/2025 in cui confluiscono F-3, F-5 del modello OT23/2024).

1.1.7 Ulteriori modifiche

È stato completamente revisionato l'intervento relativo al sistema di rilevazione dei mancati infortuni (E10), fornendo criteri ed istruzioni più particolareggiate sulle modalità di attuazione che tengono conto del protocollo d'intesa tra Inail e Confimi Industria, sottoscritto il 4 dicembre del 2020. Al modello OT23 è altresì allegato il modulo da utilizzare per la rilevazione, l'analisi e il trattamento dei mancati infortuni, ciò al fine di ridurre il contenzioso amministrativo di cui è stato frequentemente oggetto l'intervento.

Capitolo 2 – 2. Documentazione probante

Per ogni intervento è indicata la documentazione ritenuta probante cioè la documentazione idonea a dimostrare la realizzazione dell'intervento, da trasmettere unitamente alla domanda, utilizzando l'apposita funzionalità disponibile nel servizio online.

L'azienda può fornire anche ulteriore documentazione idonea a dimostrare la realizzazione dell'intervento e la sede INAIL può in ogni caso richiedere altra documentazione e chiarimenti, se quella trasmessa non risulta sufficiente.

In particolare, **per gli interventi posti in essere in caso di attività svolta dagli autotrasportatori**, occorre allegare la seguente documentazione probante:

Intervento B1	Se il servizio è esternalizzato: a) contratto stipulato fra l'azienda e la ditta di trasporto che effettua il servizio (il contratto deve riferirsi all'anno 2024 e riportare indicazioni riguardanti i mezzi utilizzati, i tragitti e gli orari) b) fattura di pagamento del servizio indicato nel contratto Se il servizio non è esternalizzato: a) prove documentali dello svolgimento del servizio direttamente dall'azienda nell'anno 2024.
Intervento B2	1. Accordo o convenzione sottoscritti fra le parti, con descrizione delle opere previste 2. Prove documentali della realizzazione degli interventi nell'anno 2024.
Intervento B3	1. Elenco di tutti i veicoli aziendali con evidenza di quelli già provvisti di dispositivi precedentemente al 2024 2. Registro dei beni ammortizzabili 3. Fatture, emesse nell'anno 2024, di acquisto e installazione dei sistemi di comunicazione, con evidenza di marca e modello e indicazioni dei veicoli su cui sono installati.
Intervento B4	L'intervento si intende realizzato se l'azienda ha adottato un "codice di pratica dei sistemi di gestione della sicurezza e dell'autotrasporto (SSA)" ai sensi della delibera n. 14/06 del 27/6/2006 del Ministero dei trasporti e certificato da un ente accreditato ai sensi della delibera 18/07 del 26/07/2007 del Ministero dei trasporti concernente la definizione degli indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284. Tale sistema dovrà essere certificato da un ente accreditato ai sensi della delibera 18/07 del 26/07/2007 del Ministero dei Trasporti riguardante l'istituzione dell'Elenco degli Istituti accreditati come Organismi di Certificazione della Norma Tecnica denominata "Codice di Pratica" di cui alla Delibera del Comitato Centrale n. 14/06 del 27 giugno 2006, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n.284 e Decreto Dirigenziale 17 febbraio 2006. Documentazione ritenuta probante: ➔ Certificato con evidenza del numero identificativo e della data di scadenza
Intervento B5	Fatture, relative all'anno 2024, di acquisto e di installazione dei cronotachigrafi, con evidenza di marca e modello ➔ Documentazione che attesti l'autorizzazione ministeriale per l'impresa che ha effettuato l'installazione

	→ Elenco, datato e firmato nel 2024, dei veicoli aziendali con evidenza di quelli già provvisti di dispositivi precedentemente al 2024 e di quelli per i quali il dispositivo è obbligatorio.
Intervento C4.4	L'intervento mira a ridurre il livello di vibrazioni a cui è sottoposto il "corpo intero" dei lavoratori, al di sotto del livello d'azione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore definito dall'articolo 201, comma 1, lett. b) punto 2), fissato a 0,5 [m/s ²]. Documentazione ritenuta probante: <ol style="list-style-type: none">1. Fatture emesse nell'anno 2024 di acquisto e installazione dei sistemi di dissipazione o attenuazione delle vibrazioni con evidenza di marca e modello e indicazioni dei veicoli su cui sono installati2. Elenco dei veicoli aziendali con indicazione di quelli sprovvisti dei sistemi di attenuazione o dissipazione delle vibrazioni sui quali è stata effettuata l'installazione dei sedili ammortizzati o dei dispositivi di attenuazione delle vibrazioni3. Rapporto di prova contenente le misure di vibrazione, effettuate sui mezzi sui quali sono stati installati i dispositivi, che diano evidenza della riduzione del livello di vibrazioni al livello d'azione. Il rapporto deve contenere anche l'indicazione del/dei percorso/percorsi di prova prescelti per simulare le condizioni di esercizio alle quali sono sottoposti i lavoratori. Le misure devono rispettare i principi e i metodi contenuti nella norma UNI EN ISO 2631:1.

2.2.1 Requisiti di base

Il datore di lavoro deve essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi.

La verifica è effettuata tramite il DURC online (decreto interministeriale 30 gennaio 2015 in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 2014, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n.78) e deve comprendere i premi di autoliquidazione dell'anno in corso alla data di presentazione della domanda.

 **ATTENZIONE!** Il datore di lavoro deve essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. La verifica, in attesa di una banca dati disponibile, è effettuata presso gli organi ai quali è attribuita la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (servizi competenti delle ASL, delle Direzioni territoriali del Lavoro, dei Vigili del Fuoco, indicati all'articolo 13 del d.lgs. 81/2008).

I due suddetti requisiti sono verificati dalla sede Inail competente.

 **OSSERVA** - Se dalle verifiche risulta che il datore di lavoro non è in possesso dei requisiti di regolarità contributiva o non è in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o non ha realizzato gli interventi indicati nella domanda di riduzione, la sede Inail non applica la riduzione o, in caso di domanda accolta, la revoca. In questo secondo caso sono richiesti i premi dovuti con applicazione delle relative sanzioni civili.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto è comunicato, tramite PEC, al datore di lavoro entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda (28 febbraio).

Il provvedimento di accoglimento indica la percentuale di riduzione da applicarsi, in misura uguale, ai tassi medi di tariffa delle voci presenti nella PAT.

Successivamente, nelle basi di calcolo dell'autoliquidazione è indicato il tasso applicato già ridotto della percentuale di cui sopra.

In caso di accoglimento della domanda, la riduzione si applica al premio di regolazione dovuto per l'anno di presentazione della domanda, relativo alla PAT su cui è stato realizzato l'intervento (ad esempio, per la domanda OT23 presentata per l'anno 2025 la riduzione si applica al premio di regolazione relativo all'anno 2025, in sede di autoliquidazione 2025/2026).

Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell'otto per cento.

Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente prospetto:

Lavoratori-anno del triennio della PAT (Npat)

Lavoratori – anno del triennio della PAT (Npat)	Riduzione
Fino a 10	28%
Da 10,01 a 50	18%
Da 50,01 a 200	10%
Oltre 200	5%

Qualora vi siano in corso eventuali contenziosi con l'Istituto essi non rilevano per l'emissione del DURC: si pensi ad esempio all'azienda che ha subito un verbale ispettivo in materia classificativa ed ha ricevuto un provvedimento di riclassificazione con addebito. Se il datore di lavoro ha tempestivamente impugnato tale provvedimento ed è in corso il regolare iter previsto per la decisione del contenzioso amministrativo, l'azienda può comunque ottenere la regolarità contributiva. Lo stesso avviene nel caso di contenzioso giudiziale, fermo restando che, l'azienda non deve avere altri debiti.

NOTA BENE - Tutti i datori di lavoro, appartenenti a qualunque settore di attività, che fruiscono delle agevolazioni contributive previste dall'elenco allegato alla nota n. 1677/2016 del Ministero del lavoro, devono presentare un'autocertificazione sull'inesistenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30 dicembre 2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'allegato A, D.M. 24 ottobre 2007.

Non basta avere effettuato gli interventi, ma è necessario, essere in regola nei confronti della disciplina di legge obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro.

La guida alla compilazione del modulo OT23/2023 ricorda che il requisito s'intende conseguito qualora siano state osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di salute sul lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.



OSSERVA - Per la sussistenza del requisito si fa riferimento all'azienda nel suo complesso e non alle sole PAT oggetto della domanda.

I requisiti da verificare sono:

1.	redigere il DVR o documento di valutazione dei rischi. Il DVR è quel documento in cui sono elencati tutti i rischi per la salute e la sicurezza presenti in azienda e le relative misure di prevenzione e protezione poste in essere;
2.	nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.). L'RSPP è quel soggetto che si occuperà di coordinare tutte le attività riguardanti la tutela della salute e della sicurezza in azienda;
3.	nominare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) (ove richiesto). L'RLS è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
4.	nominare gli addetti alla gestione delle emergenze antincendio e primo soccorso. A questi soggetti saranno erogati appositi corsi di formazione – informazione antincendio e primo soccorso;
5.	erogare un corso di formazione a tutti i lavoratori il cui programma varia in base ai rischi realmente presenti in azienda;
6.	nominare il medico competente, che effettuerà le visite mediche preventive e periodiche ai lavoratori;
7.	infine, se necessario, procedere con la consegna dei dispositivi di protezione individuali, ad es. guanti, elmetti e scarpe, i quali permettono di ridurre i danni che i dipendenti potrebbero subire sui luoghi di lavoro.

Interventi rilevanti

A-1	AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO	→	<p>Declinazione dell'intervento</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Acquisto o noleggio multi-rilevatori portatili per la rilevazione e l'analisi del livello di ossigeno e della concentrazione di gas tossici, esplosivi ed asfissianti negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, ha formato gli addetti all'impiego della strumentazione e ha addestrato i lavoratori all'applicazione della procedura di lavoro appositamente redatta per i casi di superamento dei limiti.</i> • <i>Acquisto dispositivi per il rilevamento di reti tecnologiche di servizi, sottoservizi e attrezzature interrati.</i> • <i>Acquisto di uno o più sistemi per l'agevole e sicuro salvataggio di operatori che lavorano in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.</i> • <i>Acquisto dispositivi e/o robot atti a eliminare o ridurre la presenza dell'uomo all'interno di ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.</i>
A-2		→	<p>Declinazione dell'intervento</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Installazione, su edifici di cui ha la disponibilità giuridica (di proprietà o per via di un contratto di locazione), ancoraggi fissi e permanenti destinati e progettati per ospitare uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anti caduta.</i>

**PREVENZIONE
DEL RISCHIO DI
CADUTA DALL'
ALTO**

A-5

- *Installazione su edifici di cui ha la disponibilità giuridica (di proprietà o per via di un contratto di locazione), scale fisse per l'accesso occasionale a postazioni di lavoro elevate.*
- *Sostituzione di una o più macchine immesse sul mercato anteriormente al 21 settembre 1996 con macchine di analogo tipo conformi alla direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia dal d.lgs. 17/2010.*
- *Adozione su tutte le macchine procedure lock out – tag out per garantire la sicurezza dell'operatore nelle fasi di pulizia, manutenzione, regolazione, riparazione e ispezione delle macchine e delle altre attrezzature di lavoro.*
- *Installazione, su tutte le macchine operatrici semoventi dispositivi supplementari per assicurare/migliorare la visibilità della zona di lavoro.*
- *Installazione barriere materiali fisse per la separazione delle aree e percorsi pedonali dalle aree di lavoro di pertinenza delle macchine operatrici o in cui è prevista la circolazione di macchine semoventi, di veicoli o di bestiame.*

Installazione di una di queste macchine:

- *macchina per la lavorazione del legno provviste di dispositivi di interblocco associati ai ripari conformi alla norma UNI EN ISO 14119*
- *seghe circolari multilama che presentano un sistema meccanico aggiuntivo per la rimozione di trucioli, parti in legno, schegge e polveri*
- *macchina intestatrice/fresatrice dotata di cabina di comando*
- *macchina segatronchi conforme alla norma UNI EN 1807-2 e dotata di una cabina di comando e di recinzione perimetrale*
- *L'azienda ha acquistato e installato, sulle macchine per il movimento terra, un sensore in grado di rilevare la presenza del conducente al posto di comando, inviare un allarme in caso di discesa dal mezzo in movimento e impedirne l'avvio o arrestarne il moto.*
- *L'azienda ha acquistato e installato su cabine di automezzi, trattori stradali, cassoni o vani di carico, semirimorchi o rimorchi, la cui sommità superi i 2 metri di altezza, ancoraggi fissi e permanenti destinati e progettati per consentire l'accesso di uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e predisposti per consentire l'aggancio dei componenti di sistemi anti caduta.*
- *L'azienda ha acquistato e messo a disposizione dei propri lavoratori sensori di campo elettrico per la rilevazione della presenza di linee elettriche in tensione, integrabili nei DPI, conformi al rapporto tecnico IEC TR 61243-6:2017 e ha formato gli addetti all'impiego degli stessi.*

Declinazione dell'intervento

→ *L'azienda ha attuato un'attività di prevenzione dei rischi da punture di imenotteri che prevede:*

	<p>PREVENZIONE DEI RISCHI DA PUNTURE DI INSETTO</p>	<p>a. individuazione dei soggetti allergici o a rischio da parte del medico competente mediante specifica scheda anamnestica b. identificazione lavoratori allergici o a rischio con targhetta o piastrina c. formazione sui comportamenti da adottare per prevenire il rischio da punture di imenotteri d. messa a disposizione di farmaci autosomministrabili o somministrabili da personale addestrato e. informazione e addestramento all'auto-somministrazione, o somministrazione da parte di personale laico, del farmaco.</p>
<p>A-6</p>	<p>AMBIENTI DI LAVORO</p>	<p>→ Declinazione dell'intervento Installazione di una specifica pavimentazione a palchetti o un graticolato atti a favorire il deflusso di liquidi in eccesso. Effettuazione un'analisi di stabilità dei fronti di scavo con frequenza superiore a quella prevista dagli obblighi di legge (periodicità almeno semestrale) per la valutazione del rischio inerente possibili instabilità dell'ammasso roccioso o del terreno oggetto di coltivazione.</p>
<p>B</p>	<p>PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE</p>	<p>→ Declinazione dell'intervento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disponibilità di un servizio di trasporto casa-lavoro con mezzi di trasporto collettivo integrativo di quello pubblico. • Partecipazione, nell'ambito di specifici accordi e convenzioni con gli enti competenti, alla realizzazione di interventi volti al miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali in prossimità del luogo di lavoro quali ad esempio impianti semaforici, di illuminazione, attraversamenti pedonali, rotatorie, piste ciclabili, ecc. • Installazione, su tutti i veicoli aziendali che non ne erano già provvisti, sistemi di comunicazione per telefono cellulare dotati di dispositivi fissi con chiamata diretta vocale. • Adozione di un "codice di pratica dei sistemi di gestione della sicurezza e dell'autotrasporto (SSA)" ai sensi della delibera n. 14/06 del 27/6/2006 del Ministero dei trasporti e certificato da un ente accreditato ai sensi della delibera 18/07 del 26/07/2007 del Ministero dei trasporti. • Installazione di cronotachigrafi di tipo digitale su tutti i veicoli aziendali che non ne erano già provvisti per i quali tale dispositivo non è obbligatorio <p>Tutti i veicoli aziendali che non ne erano già provvisti, possiedono almeno tre dei seguenti dispositivi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> → adattamento intelligente della velocità → blocco dell'accensione in caso di ebbrezza del conducente ("ignition interlock devices") → avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente → avviso avanzato di distrazione del conducente → segnalazione di arresto di emergenza → rilevamento in retromarcia → registratore di dati di evento → monitoraggio della pressione degli pneumatici → frenata di emergenza in grado di rilevare persone e mezzi, a motore e non, di fronte a loro

		<ul style="list-style-type: none"> → <i>mantenimento della corsia</i> → <i>avviso di deviazione dalla corsia</i> → <i>rilevamento, specifici per autobus e autocarri, della presenza di persone e ciclisti situati in prossimità della parte anteriore del veicolo con avviso per i conducenti della loro presenza così da evitare le collisioni con tali utenti</i> → <i>riduzione degli angoli morti davanti e al lato del conducente, specifici per autobus e autocarri.</i>
C-1	PREVENZIONE DEL RISCHIO RUMORE	<p>→</p> <p>Declinazione dell'intervento <i>L'azienda ha insonorizzato una o più macchine oppure le ha sostituite con macchine conformi alla direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia dal d.lgs. 17/2010, che presentano un livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A e un livello di potenza acustica ponderata A inferiori. L'intervento non si applica nel caso di acquisto di macchine usate.</i></p>
C-2	PREVENZIONE DEL RISCHIO CHIMICO	<p>→</p> <p>Declinazione dell'intervento</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Installazione di sistemi di aspirazione dell'aria per la riduzione della concentrazione di agenti chimici pericolosi.</i> • <i>Adozione di misure che hanno portato o mantenuto i livelli di esposizione personale dei lavoratori a silice libera cristallina respirabile al di sotto del valore di 0,05 mg/m3.</i> • <i>Installazione di un sistema automatico di abbattimento delle polveri in ambienti outdoor.</i> • <i>Installazione di un impianto di filtrazione aria sui mezzi di movimentazione terra con azionamento automatico a porte chiuse, con cabina in sovrappressione rispetto all'ambiente esterno</i> • <i>Installazione di un sistema di confinamento dalle polveri per i box di taglio e riquadratura di materiali lapidei in ambienti indoor (laboratori di pietra, segagione, etc, mulini) e ha congiuntamente acquistato dispositivi per la pulizia ad umido dei locali.</i> • <i>Installazione di sistemi per la segregazione/confinamento di tutti i nastri trasportatori presenti nello stabilimento per limitare la dispersione di polveri e/o bioaerosol nell'ambiente di lavoro.</i>
C-3	PREVENZIONE DEL RISCHIO RADON	<p>→</p> <p><i>L'obbligo di valutare l'esposizione scatta quando i lavoratori permangono in ambienti sotterranei o seminterrati (con almeno tre pareti confinanti con il terreno) per almeno 10 ore al mese. Il valore che non può essere superato è 500 Bq/m3 (Il Becquerel per metro cubo – Bq/m3 – è la grandezza di riferimento utilizzata per valutare l'attività del radon, e rappresenta il numero di decadimenti nucleari che hanno luogo ogni secondo in un metro cubo d'aria.).</i></p>
C-4	PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI	<p>→</p> <p>Declinazione dell'intervento</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Attività volta alla prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici attraverso interventi formativi e/o accordi/protocolli con strutture sanitarie o con professionisti del settore riabilitativo per curare patologie muscolo-scheletriche</i> • <i>Introduzione nel processo produttivo macchine per l'esecuzione di fasi operative in sostituzione della movimentazione manuale dei carichi o della movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza</i>

			<ul style="list-style-type: none"> • L'azienda che svolge attività sanitarie e assistenziali ha acquistato e installato ausili elettromeccanici per il sollevamento e la movimentazione dei pazienti ad esclusione delle carrozzine e dei dispositivi simili (ad esempio letti di degenza in cui le varie sezioni sono azionabili non manualmente). • Installazione, sui propri veicoli commerciali, industriali, mezzi da lavoro e da cantiere e su autobus, che non ne erano già provvisti, sistemi di dissipazione o attenuazione delle vibrazioni (sostituzione di sedili rigidi con sedili ammortizzati o installazione di sospensioni nei punti di fissaggio delle cabine ai telai, ecc) allo scopo di limitare le vibrazioni a carico dell'apparato muscolo-scheletrico. • Installazione di una o più macchine per l'attività di cernita automatizzata dei rifiuti, come ad esempio i selettori ottici, in sostituzione di macchine per cernita manuale (movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza). • Sostituzione delle macchine il cui livello di vibrazioni determina una esposizione giornaliera A(8) [m/s²] al "sistema mano-braccio" superiore al livello di azione, con altre per le quali il livello di esposizione giornaliera A(8) [m/s²], misurato per il medesimo distretto, risulti inferiore al livello di azione. • Sostituzione delle macchine il cui livello di vibrazioni determina una esposizione giornaliera A(8) [m/s²] al "corpo intero" superiore al livello di azione, con altre per le quali il livello di esposizione giornaliera A(8) [m/s²], misurato per il medesimo distretto, risulti inferiore al livello di azione.
C-5	<p>PROMOZIONE DELLA SALUTE</p>	→	<p>Declinazione dell'intervento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adozione di un accordo/protocollo con una struttura sanitaria per un'attività di prevenzione dell'insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di tumori nei lavoratori • Attuazione di un'attività per la prevenzione dell'uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell'abuso di alcol. • Effettuazione di interventi finalizzati al reinserimento lavorativo di dipendenti affetti da disabilità da lavoro <p>Attuazione di un protocollo per la promozione della salute negli ambienti di lavoro con l'applicazione delle buone pratiche definite dal Ministero della Salute in base al Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 e declinate nei Piani Regionali della Prevenzione (PRP) 2020-2025.</p>
C-6	<p>PREVENZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMATICO</p>	→	<p>Declinazione dell'intervento</p> <p>L'azienda ha realizzato negli ambienti di lavoro uno dei seguenti interventi per evitare condizioni di stress termico derivanti da un "ambiente severo caldo":</p> <ol style="list-style-type: none"> a. acquisto e installazione di sistemi di condizionamento per il controllo dei parametri microclimatici (temperatura e umidità) b. acquisto e installazione di barriere e protezioni di tipo e materiali diversi per l'isolamento delle sorgenti radianti c. acquisto di capi di vestiario con proprietà riflettenti rispetto alle sorgenti radianti

D**FORMAZIONE,
ADDESTRAMENTO,
INFORMAZIONE**

OSSERVA - *Il corso di guida sicura deve essere stato frequentato nell'anno 2024 da almeno il 30% del personale dell'azienda addetto all'autotrasporto o che comunque utilizzi a vario titolo veicoli aziendali. Per i veicoli aventi massa massima inferiore o uguale a 35 q.li, destinati al trasporto di merci, e per i veicoli destinati al trasporto fino a nove persone, il corso deve comprendere una parte teorica e una parte pratica di guida su strada o su pista. Per i veicoli aventi massa massima superiore a 35 q.li, destinati al trasporto di merci, e per i veicoli destinati al trasporto di più di nove persone, la prova pratica può essere condotta anche utilizzando un simulatore di guida. Ai fini della realizzazione dell'intervento le tematiche del corso devono riguardare la posizione corretta di guida, le nozioni di sottosterzo e sovrasterzo, la frenata e la frenata di emergenza, la manovra di emergenza per evitare ostacoli. Oltre tali tematiche, il corso può riguardare anche l'uso dei comandi, la corretta impostazione delle traiettorie in curva, controllo della perdita di stabilità del veicolo, guida in condizioni di ridotta aderenza, confronto di comportamento in presenza e in assenza delle tecnologie di sicurezza, effetti dei trasferimenti di carico sulla dinamica del veicolo.*

Esempio di calcolo risparmio sul costo del lavoro



Il datore di lavoro che pone in essere interventi utili ad aumentare la sicurezza e tutelare la salute dei propri lavoratori dipendenti, in misura maggiore rispetto alle previsioni obbligatorie dettate dalla legge, ha diritto alla riduzione del premio INAIL previa presentazione, ogni anno, del Modello OT23. Il risparmio conseguibile in termini di costo del lavoro varia a seconda della dimensione aziendale e della tariffa applicata all'azienda.

Possono presentare il modello OT23 e richiedere la riduzione del premio INAIL le aziende che abbiano effettuato, nell'anno precedente, degli interventi ulteriori, rispetto a quelli già previsti per legge, di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e inoltre:

- sono in regola con i versamenti contributivi e assicurativi;
- sono in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di salute e sicurezza del lavoro.



OSSERVA - Gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che danno accesso alle riduzioni se adottati dalle aziende nel corso del 2023, sono indicati nel modulo di domanda con i relativi punteggi. Gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più PAT dell'azienda, ma in particolare, per la sezione E, che riguarda le misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, e per l'intervento F-6, riguardante il piano per la gestione dell'emergenza in caso di incendio, è richiesta l'attuazione degli interventi su tutte le PAT.

L'agevolazione consiste in una riduzione percentuale del tasso applicato e quindi delle somme versate annualmente all'INAIL ed è determinata in misura variabile in proporzione alla dimensione aziendale.

Queste le percentuali di riduzione previste:

1.	fino a 10 lavoratori: 28%
2.	da 11 a 50 lavoratori: 18%
3.	da 51 a 200 lavoratori: 10%
4.	oltre 200 lavoratori: 5%



OSSERVA - Per le aziende che hanno iniziato l'attività da meno di 2 anni la riduzione può essere applicata nella misura dell'8%.

Occorre individuare gli interventi eseguiti nell'anno precedente (entro il 31 dicembre) secondo quanto indicato nell'apposito "catalogo di interventi": ciascuno di essi è caratterizzato da un punteggio e, per avere diritto alla riduzione, il datore di lavoro deve raggiungere il punteggio minimo di 100 punti.

La riduzione del tasso medio di tariffa è accordata se vengono effettuati interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. Per accedere alla riduzione, l'azienda deve presentare un'apposita istanza (modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul portale istituzionale INAIL, allegando la documentazione richiesta.

La riduzione viene applicata dal datore di lavoro nella denuncia delle retribuzioni, per competenza, ai fini del calcolo dell'autoliquidazione INAIL.

La domanda deve essere effettuata entro il 28 febbraio dell'anno per il quale la riduzione è richiesta. Gli interventi di miglioramento devono essere eseguiti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda ed occorre pertanto attivarsi per tempo.



Esempi di calcolo

1. Esempio 1

Azienda che occupa 22 lavoratori ed applica il CCNL Autotrasporto merci e logistica. La retribuzione annua di base erogata al complesso dei lavoratori subordinati è pari a 322.000 euro. La contribuzione ordinaria INPS a carico del datore di lavoro è di 108.127 euro (42,77% di cui 9,19% a carico del lavoratore).

Il tasso di premio INAIL è pari al 110 per mille, ovvero 35.420 euro. L'azienda ha diritto ad una riduzione del premio nella misura del 18% (nuovo tasso applicabile 90 per mille).

	Premio INAIL intero	Premio INAIL ridotto
Retribuzione ordinaria	322.000 euro	322.000 euro
Contributi INPS	108.127 euro	108.127 euro
Contributi INAIL	35.420 euro	28.980 euro
Totale costo annuale	465.547 euro	459.107 euro
Risparmio in valore assoluto		6.440 euro
Risparmio %		2,13%



2. Esempio 2

Azienda che occupa 5 lavoratori ed applica il CCNL Autotrasporto merci e logistica. La retribuzione annua di base erogata è pari a 117.000 euro. La contribuzione ordinaria INPS a carico del datore di lavoro è di 33.926 euro (37,62% di cui 9,19% a carico del lavoratore). Il tasso di premio INAIL è pari al 110 per mille (tasso effettivo 79 per mille), ovvero 12.870 euro. L'azienda ha diritto ad una riduzione del premio nella misura del 28%.

Azienda che occupa 5 dipendenti

	Premio INAIL intero	Premio Inail ridotto
Retribuzione ordinaria	117.000 euro	117.000 euro
Contributi INPS	33.926 euro	33.926 euro
Contributi INAIL	12.870 euro	9.243 euro
Totale costo annuale	163.796 euro	160.169 euro
Risparmio in valore assoluto		3.637 euro
Risparmio		1%